

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie
e Osservatorio Epidemiologico

Palermo, 12-3-2019

Prot./Serv./ n 21966

Oggetto: Piano di controllo 2019-2021 delle salmonellosi negli avicoli
Allegati: tre

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria
delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione

LORO SEDI

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Della Sicilia

PALERMO

E, p.c.

Al Ministero della salute
Direzione Generale della Sanità Animale
e dei Farmaci Veterinari
Ufficio II ex DGSA

ROMA

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione

LORO SEDI

Si trasmette in allegato il "*Piano Nazionale di controllo 2019/2021 delle salmonelle negli avicoli*" inoltrato dal Ministero della Salute con nota prot. n. 4854 del 21 febbraio 2019.

Tale Piano, in sostituzione del precedente, trova applicazione nel prossimo triennio 2019-2021 ed i controlli annuali devono essere completati entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni di validità del Piano.

Le attività del Piano sono obbligatorie su tutto il territorio nazionale per i gruppi di allevamenti avicoli a carattere commerciale, indipendentemente dalla capacità, dei seguenti orientamenti produttivi:

- riproduttori *Gallus gallus*,
- ovaiole *Gallus gallus*,
- tacchini da riproduzione,
- tacchini da ingrasso,
- polli da carne.

Anche per il triennio di riferimento 2019-2021 il Piano, alla stregua delle precedenti previsioni, ha confermato l'obiettivo comunitario della riduzione della prevalenza dei cosiddetti sierotipi rilevanti nei diversi gruppi di avicoli che deve essere pari:

- all'1% o meno per i riproduttori e polli da carne del genere *Gallus gallus* e per i tacchini da riproduzione e da ingrasso;
- al 2 % o meno per i gruppi di ovaiole in deposizione.

Per quanto riguarda la Sicilia, nella considerazione della mancanza di allevamenti di tacchini sia da riproduzione che da ingrasso, il Piano riguarda gli allevamenti avicoli di *Gallus gallus* per la produzione di uova e polli da carne, gli allevamenti da riproduzione che abbiano carattere commerciale e gli incubatoi.

Anche negli incubatoi è prevista la stesura e l'approvazione di un Piano di Autocontrollo Aziendale (PdAA) adeguato a tale tipologia aziendale. La frequenza e le modalità dei campionamenti di autocontrollo sono stabilite dal responsabile dell'incubatoio, in accordo con il servizio veterinario in base ai parametri epidemiologici, alle condizioni di biosicurezza, alla capacità della struttura e ad altre condizioni rilevanti.

Per gli allevamenti a carattere commerciale con capacità strutturale inferiore ai 250 capi è prevista l'applicazione di un piano di autocontrollo aziendale semplificato redatto dal responsabile dell'allevamento ed approvato, previa eventuale richiesta di modifiche e/o integrazioni, dal servizio veterinario competente.

Per gli allevamenti a carattere familiare il servizio veterinario, qualora lo ritenga opportuno sulla base di una ponderata analisi del rischio, può disporre l'applicazione di un piano di autocontrollo aziendale semplificato.

L'applicazione del piano di autocontrollo aziendale (integrale o semplificato) deve essere sempre approvato dal servizio veterinario che provvede alla successiva registrazione in BDN.

Al fine di accertare la corretta applicazione del piano [(i) modalità e frequenza dei campionamenti in autocontrollo, (ii) verifica della congruenza dei rapporti di prova rispetto a quanto previsto nel PdAA, (iii) tempi intercorsi tra prelievo, inizio di analisi e comunicazione esito, regolare registrazione dei dati in BDN, (iv) regolare registrazioni sul sistema informativo salmonelle dei campioni ufficiali e di quelli in autocontrollo ecc.] il servizio veterinario provvede ad effettuare specifiche ispezioni in tutti gli allevamenti oggetto del Piano.

La frequenza delle ispezioni è almeno annuale nelle aziende autorizzate ad effettuare scambi intracomunitari. Per le altre tipologie aziendali la frequenza delle ispezioni può essere inferiore o superiore all'anno **sulla base di una documentata valutazione del rischio. Tale valutazione del rischio deve tenere conto almeno dei seguenti parametri:**

- **dati epidemiologici;**
- **condizioni di biosicurezza dei singoli allevamenti;**
- **dimensioni numeriche dei gruppi presenti in azienda;**
- **pregresse non conformità.**

Per ogni visita deve essere redatta una specifica relazione utilizzando il modello Allegato 5 al Piano e la stessa deve essere inserita nel sistema informativo salmonelle.

La programmazione dei campionamenti deve essere effettuata secondo i criteri e le modalità indicati nel capitolo 6.3, nelle sezioni 6.3.1 e 6.3.2 del Piano e nel rispetto del protocollo, delle metodiche e delle tecniche indicate al capitolo 7 dello stesso Piano.

I requisiti dei laboratori e le metodiche da utilizzare, sia nell'ambito del controllo ufficiale che dell'autocontrollo, devono essere conformi ai criteri e alle indicazioni riportate nel capitolo 4 "analisi di laboratorio" e nei relativi sotto-capitoli del Piano.

In aggiunta, i laboratori utilizzati dagli OSA per l'isolamento delle salmonelle devono essere presenti ed attivi nell'elenco pubblicato nell'applicativo "zoonosi/piani/salmonellosi", accessibile attraverso il portale VETINFO e vanno indicati nei piani di autocontrollo approvati.

Anche nell'ambito del nuovo Piano triennale è necessaria ed obbligatoria la verifica della tempistica delle registrazioni dei campionamenti in corrispondenza del Sistema Informativo Salmonellosi (SIS) secondo le nuove modalità già dettate dal Ministero della Salute con nota prot. n. 0023943 del 26 settembre 2018 per le seguenti fattispecie:

- riscontro di positività a Salmonelle rilevanti e/o di positività agli inibenti: entro 7 giorni dalla data di consegna dell'esito (tale registrazione genera in automatico il sospetto focolaio in SIMAN);
- riscontro di esiti negativi (assenza di Salmonelle): entro 30 giorni dalla data di consegna dell'esito;
- riscontro di positività a Salmonelle non rilevanti: entro 30 giorni dalla data di consegna dell'esito.

In ogni caso le registrazioni nel S.I.S. devono essere completate entro la data che sarà fissata dal Ministero della Salute ai fini delle rendicontazioni annuali delle attività nel settore della sanità veterinaria.

Fermo restando quanto sopra, vengono di seguito riepilogate alcune delle principali modifiche introdotte dal nuovo Piano Nazionale di controllo delle salmonelle (PNCS) 2019 – 2021, in parte già richiamate dalla nota ministeriale con la quale è stato trasmesso il piano anzidetto:

Punto 4.3- Trasmissione isolati a CRNS e a NRN – AR: per ogni campione ufficiale positivo ai sierotipi *enteridis* e *typhimurium* compresa la variante monofasica e *S. infantis*, almeno una colonia deve essere inviata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio al Centro di Referenza Nazionale Salmonellosi (CRNS) per ulteriori indagini (4.3.1).

Per ogni gruppo riscontrato positivo a qualsiasi salmonella, sia da campionamento ufficiale e sia da autocontrollo, i laboratori che hanno effettuato la sierotipizzazione devono inviare al CNR per l'Antibioticoresistenza (CRN-AR) almeno un isolato per ciascun sierotipo di Salmonella riscontrato. (4.3.2)

Ogni isolato inviato al CRN-AR dovrà esser corredato dei necessari metadati (es. dati anagrafici, dati relativi al campione, dati relativi all'isolato), la cui tracciabilità e integrità deve essere garantita per adempiere alla vigente normativa sulla reportistica del Piano di Monitoraggio armonizzato dell'anti microbico resistenza (secondo la Decisione 2013/652/EU).

Punto 6.3.1- Programmazione campionamenti in autocontrollo: nelle galline ovaiole si considera valida, ai fini dell'invio del pollame al macello, la frequenza dei campionamenti previsti dal PNCS. Non sono necessari, quindi, i campionamenti effettuati nei 21 giorni antecedenti la macellazione.

Punto 7.3- Conferma ufficiale: in casi eccezionali di sospetto di risultati errati, la tempistica con cui si può richiedere il campionamento di conferma è limitata a 7 giorni dalla data del rilascio del rapporto di prova (esito). Superato il limite dei 7 giorni le richieste non verranno prese in considerazione;

Punto 8.1- Schede di accompagnamento campioni: ogni scheda prodotta dall'applicativo BDN sarà identificata con un **codice univoco di prelievo** riportato sulla scheda in chiaro e con codice a barre. L'uso della scheda generata da BDN è obbligatorio nel caso di campioni ufficiali.

Punto 10.5- Riscontro di *Salmonella Infantis*: solo per i riproduttori *Gallus gallus*): nel Piano sono riportate le misure sanitarie nei confronti dei gruppi di riproduttori positivi a



Salmonella infantis tenuto anche conto del **D.M. 4 febbraio 2013** così come **modificato dal decreto del Ministro della salute 26 novembre 2018** concernente le condizioni e modalità di abbattimento;

Si confida nella consueta collaborazione.

Si allega:

1. nota del Ministero della Salute prot. n. 4854 del 21 febbraio 2019
2. Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli per gli anni 2019-2021 e pec di trasmissione n. I.1.a.e/2019/18
3. nota del Ministero della Salute prot. n. 23943 del 26 settembre 2018

Il Dirigente del Servizio

A. Virga



Il Dirigente Generale del Dipartimento
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti

